

**ATTO
N. 68 DEL 23/02/2022**

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI. GENNAIO 2022

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 110 del 31/01/2018 "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (columba livia forma domestica - art. 19 della legge n.157/1992)" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 16/03/2020;

la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 772 del 14/05/2018 "Piano quinquennale di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) – art. 19 della Legge n. 157/1992";

la Deliberazione della Regionale dell'Emilia-Romagna n. 810 del 28/05/2018 "Piano quinquennale di controllo dei Corvidi (Cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, Gazza - *Pica pica*, Ghiandaia - *Garrulus glandarius*) – art. 19 della Legge n. 157/1992";

la Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2021, n. 546 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*). Periodo 2021 - 2026";

la Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2019, n. 611 "Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*)" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 979 del 18/06/2019 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 1589 del 09/11/2020;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 18 luglio 2005 "Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94, art. 16, comma 3";

l'art. 56 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

l'art. 20 del R.R. 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna".

Ritenuto di dover individuare delle modalità operative che disciplinino e uniformino in ambito provinciale le attività di controllo faunistico e l'attività di recupero dei capi di ungulati feriti, previste dai sopracitati atti;

considerato che l'adozione del presente atto non comportando impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non necessita dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

- 1) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati da A.T.C. e da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;
- 2) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia, anche su richiesta di ditte operanti nel controllo degli animali infestanti;
- 3) proprietari o conduttori dei fondi agricoli sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e, a seconda dei diversi piani di controllo, loro famigliari o dipendenti, eventualmente in possesso dei requisiti richiesti;
- 4) altro personale di cui all'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, qualora operi congiuntamente alla Polizia Provinciale, non necessita di autorizzazione;
- 5) limitatamente alla specie cinghiale, oltre alle figure precedenti, anche ai cacciatori di ungulati con metodi selettivi iscritti all'apposito Albo provinciale.

Le autorizzazioni non saranno rilasciate a chi non ha ottemperato agli obblighi di registrazione e rendicontazione, nei termini e nelle forme previste, degli interventi realizzati.

Disposizioni generali valide per tutti i piani di controllo

Gli operatori non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito durante le operazioni l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e la scheda mensile degli interventi che deve essere compilata prima dell'uscita appuntando ora di inizio, comune e località dell'intervento. Al termine dell'uscita l'operatore è tenuto ad appuntare ora di fine e resoconto dell'intervento. A ogni fine mese i coadiutori, qualora abbiano operato, devono consegnare le schede mensili all'ATC o all'AFV di riferimento. A fine anno gli operatori devono consegnare la scheda di riepilogo annuale all'ATC o all'AFV di riferimento per la comunicazione alla Provincia del consuntivo annuale. I proprietari/conduttori dei fondi consegnano le schede mensili e la scheda di riepilogo annuale direttamente al Comando Polizia Provinciale.

Con l'eventuale entrata in funzione del **Sistema Automatico di Registrazione**, servizio web organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, tutti gli operatori presenteranno, con le modalità sopra indicate, le schede contenenti il consuntivo dei dati del periodo precedente.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare il **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Le carcasse degli animali eventualmente abbattuti, quando non diversamente indicato, dovranno essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti. La Provincia si riserva di indicare il numero delle carcasse da conferire all'A.U.S.L. competente e le modalità di conferimento per eventuali controlli sanitari.

Le trappole, quando ne è previsto l'uso, devono essere provviste, in modo visibile, dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia che identifica in maniera univoca le specie bersaglio e l'operatore autorizzato al suo impiego. Durante l'attività

giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali. Gli operatori sono tenuti a compilare al termine dell'intervento la scheda mensile (fino all'entrata in funzione del Sistema di Registrazione Automatico), appuntando orario ed esito dell'intervento.

Per consentire di ottimizzare su base territoriale e temporale lo sfruttamento del contingente numerico provinciale previsto dai singoli piani di controllo, si assegnano in gestione agli AATTCC le quote di abbattimento riportate nella seguente tabella, calcolate sui dati di abbattimento pregressi. I coadiutori dovranno attenersi alle modalità organizzative che gli AATTCC individueranno per conseguire il rispetto dei contingenti assegnati.

| | RE1 | RE2 | RE3 | RE4 | riserva Provincia |
|---------------|-----|------|-----|-----|----------------------|
| storno | 300 | 1100 | 300 | 0 | 300 |
| Gazza | 600 | 2900 | 750 | 50 | 700 |
| Cornacchia G. | 600 | 2900 | 750 | 50 | 700 |
| Ghiandaia | 30 | 400 | 400 | 20 | 150 |
| Volpe | 100 | 320 | 500 | 230 | 50 |

Le quote potranno essere modificate a seguito di modifiche normative o per altre esigenze.

Non è previsto limite numerico nei piani di controllo della Nutria, del Cinghiale e del Piccione.

Le disposizioni relative ai singoli piani di controllo, di seguito riportate, sono valide fino alla scadenza dei relativi provvedimenti di approvazione.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 C.P..

Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia:

Attivazione del controllo numerico e periodi: per finalità di contenimento dei danni alle colture agrarie, solo a seguito di richiesta del proprietario/conducente del fondo, dal 1° marzo al 31 ottobre, salvo autorizzazione dello STACP territorialmente competente. Per finalità anti-predatorie, dal 1° marzo al 31 agosto, solo a seguito di richiesta dello STACP territorialmente competente.

Metodi: abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, solo su animali fuori dai nidi, all'interno o entro 200 metri dalle colture (frutteti, colture orticole e specializzate, ecc...) durante lo stadio vegetativo che le rende sensibili ai danni, in forma vagante o da appostamento, anche con l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

Impiego di trappole del tipo *Larsen* o *letter box* con richiami vivi appartenenti alle specie Gazza e Cornacchia grigia, provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia. Devono essere controllate con cadenza giornaliera, allo scopo di rimuovere gli animali catturati che dovranno essere soppressi in luogo appartato e in modo eutanasico (disarticolazione vertebre cervicali, Vedi Documento Tecnico n. 19 – INFS) e per fornire alimento e acqua ai richiami.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento con sparo è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. In presenza di zone umide le trappole devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti ed è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo al loro interno ed entro 150 metri dalle rive più esterne.

Piccione di Città:

Ambiti extraurbani: Solo a seguito di richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione (cannoncini a gas o sagome dissuasive nelle colture agrarie di pieno campo; sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili nei magazzini di stoccaggio di granaglie e pertinenze di allevamenti di bestiame) o dove venga evidenziato l'impatto della specie sulle colture e i metodi ecologici non si dimostrino efficienti.

Uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi. Gli interventi presso i siti con particolari concentrazioni di soggetti (magazzini di granaglie, allevamenti, ...) possono essere realizzati previa comunicazione preventiva alla Polizia Provinciale, contenente il numero di telefonia mobile di almeno uno degli operatori impiegati. Il prelievo è consentito dall'alba al tramonto, anche da appostamento temporaneo e con l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro i 150 metri dalle rive delle zone umide comprese nei siti della Rete Natura 2000

Uso di reti o gabbie-trappola selettive attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia. Le gabbie attive devono essere controllate quotidianamente per garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile e l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse. E' altresì ammessa la cattura con reti a prodina.

Periodi: sulle colture in corrispondenza dei periodi di danneggiamento e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Nei siti della Rete Natura 2000 sono vietati gli interventi con sparo nel periodo 15 marzo – 15 luglio. Presso fabbricati rurali quali stalle e magazzini di granaglie l'intervento potrà durare tutto l'anno.

Ambiti urbani: A seguito di attivazione da parte della competente amministrazione comunale. Impiego di gabbie-trappola con le stesse modalità di cui sopra. E' comunque esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati.

Destinazione capi: Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti e obbligatoriamente smaltiti (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale). Nelle aree

rurali preferibilmente mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm (escludendo terreni ad elevata permeabilità) e ad almeno 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Storno:

Solo a seguito di richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione, o a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio, può essere attivato l'abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 novembre, tutti i giorni dall'alba a un'ora dopo il tramonto. Esclusivamente all'interno, o entro 100 metri dai confini, degli appezzamenti in cui sono presenti colture sensibili (ciliegie, mais, sorgo, uva o eventuali altre colture che dovessero emergere dalle perizie dei danni da storno) in cui siano stati messi in atto sistemi di prevenzione. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni e in particolare nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente. E' vietato qualunque tipo di richiamo.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale) mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro i 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali.

Nutria:

In quanto specie alloctona, non tutelata dalla L. n. 157/1992 e destinata all'eradicazione, non è prevista la prioritaria applicazione dei metodi indiretti ecologici di intervento disposti dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992, così come indicato dall'ISPRA.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. Di seguito vengono indicate le metodologie utilizzabili:

a) Cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa, tutto l'anno. Questo metodo può essere attuato anche da coadiutori abilitati non titolari di licenza di caccia.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, rimuovendo gli esemplari soppressi e liberando prontamente gli individui appartenenti ad altre specie, tranne che quelli appartenenti a specie esotiche invasive per i quali le disposizioni vigenti prevedono la soppressione. La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia o rigata;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a mm 4.5 per i quali non è richiesta licenza di porto d'armi. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione, scarica e in custodia, a condizione che sia effettuato da maggiorenni usando la massima diligenza.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al

biossido di carbonio ad alta concentrazione o al monossido di carbonio.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia. Ogni episodio di sottrazione o danneggiamento delle trappole, oltre che essere comunicata alla Provincia, deve essere denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, salvo diversa autorizzazione della Provincia.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato anche da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria nei territori loro assegnati, nei periodi, negli orari e con i vincoli previsti dal calendario venatorio.

Nelle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) l'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere attuato solo su richiesta motivata dell'Ente gestore e limitatamente al periodo 1 agosto – 15 marzo.

Nelle zone umide incluse nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), non ricadenti in Aree Protette, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è limitato al periodo 1 agosto - 15 marzo con l'uso di pallini atossici.

Negli Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994 (Oasi e ZRC) l'abbattimento diretto con arma da fuoco è limitato al periodo 1 agosto - 15 marzo e nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo con l'uso di pallini atossici.

Nei Parchi e Riserve regionali il piano è attuato dagli Enti di Gestione e in ambito urbano le attività competono ai Comuni, salvo stipula di apposite convenzioni con la Provincia.

I proprietari o conduttori dei fondi agricoli possono intervenire, oltre che direttamente se in possesso dei requisiti, anche tramite coadiutore di fiducia, da comunicare alla Provincia. I responsabili di impresa o comunque di suolo privato, nonché i Comuni, possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o pest control, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal piano regionale.

Smaltimento delle carcasse: le nutrie abbattute che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare possono essere lasciate in loco; diversamente possono essere sotterrate, previa eventuale applicazione d'idoneo disinfettante, in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (almeno un metro), o smaltite secondo le modalità previste dall'art 9, lett. f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, come materiale di categoria 2.

Volpe:

La Provincia provvede ad attivare le operazioni di controllo a seguito delle richieste pervenute dai soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria) o dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti, verificato il rispetto dei necessari prerequisiti, **nei seguenti ambiti**:

1) Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio, Centri di Produzione Fauna Selvatica e Aree di Rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina durante tutto l'anno (salvo specifici "Progetti sperimentali" approvati da ISPRA), compresa

la distanza esterna di non più di 500 metri dai confini, qualora ne emerga l'opportunità in apposita istruttoria tecnica (es. per presenza di tane attive), purché anche in questa non vengano effettuate immissioni di selvaggina. Sono in ogni caso escluse le Oasi di protezione.

2) Aziende Faunistico-Venatorie e ATC, esclusivamente in limitate zone georiferite soggette a programmi, massimo triennali, di ricostruzione di popolazioni di piccola selvaggina stanziale, approvati dal Servizio Territoriale competente.

3) nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevano situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi, o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento. Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria di competenza della Regione.

4) presso allevamenti avicunicoli, in aziende munite di partita IVA e iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, a seguito di predazioni da volpe su animali di bassa corte, esclusivamente in presenza dei seguenti metodi di protezione degli animali allevati: ricovero notturno in strutture sicure ed eventuale stabulazione diurna all'interno di idonee recinzioni. Preferibilmente con l'uso di trappola.

Modalità operative:

A) Intervento con tecnica dell'aspetto con le armi di cui all'art. 13 della L. 157/92, per la canna rigata il calibro deve essere adeguato alla mole dell'animale, e con possibilità di utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. Attuabile da un'ora prima dell'alba a due ore dopo il tramonto, salvo diverse richieste da parte dei soggetti gestori, tutto l'anno tranne il periodo dal 15 febbraio al 30 giugno. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna e in ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi.

B) tiro con fonte luminosa da automezzo (autorizzabile a discrezione della Polizia Provinciale) durante tutto l'anno, da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Gli equipaggi devono essere formati da 2 o 3 persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma, che dovrà essere trasportata in custodia e scarica, tranne che fuori strada e nelle strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada". Il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi. Almeno 24 ore prima di ogni intervento, il capo-equipaggio dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita, su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilato, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

C) Utilizzo di gabbie-trappola provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia aventi dimensioni minime di centimetri 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza) e meccanismo di scatto tarato in modo da evitare la cattura di animali di taglia inferiore a tre chilogrammi. Possono essere utilizzate tutto l'anno, tranne il periodo dal 15 febbraio al 30 giugno, senza limitazioni di orario, in posizione non direttamente esposta al sole e mimetizzate con materiale vegetale. Dovranno essere controllate quotidianamente e con maggior frequenza nel periodo estivo. Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi di cui al presente piano mentre eventuali esemplari di altre specie dovranno essere

immediatamente liberati sul posto.

D) abbattimento durante la trebbiatura, su colture cerealicole e legumi da granella, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto, senza l'ausilio di cani, esclusivamente negli Istituti finalizzati alla produzione naturale di selvaggina.

E) interventi in tana, giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) e solo nel caso non abbia sortito effetto il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti presenti, sia adulti che giovani, potranno eccezionalmente essere attuati, durante l'intero anno e con qualunque dei mezzi sopracitati, direttamente dagli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, che possono avvalersi di coadiutori faunistici all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione.

È sempre vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole.

Destinazione delle carcasse: lo smaltimento delle carcasse, a parte i soggetti previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario, che dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico con le modalità indicate, o quelli richiesti da altri Istituti Scientifici, dovrà avvenire mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per interrimento, in quantitativi non superiori a 100 chilogrammi per ettaro, ad una profondità di almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Monitoraggio: i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) devono trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Polizia Provinciale, con le modalità dalla stessa indicate, i dati, riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo (compreso il buffer di 500 metri) risultanti da:

- transetti diurni e notturni per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA), sia della volpe che delle sue specie preda, condotti nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. Le uscite dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale, indicando il luogo e il giorno del monitoraggio, almeno 48 ore prima dell'uscita;
- rilevamento delle tane attive di Volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

I transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale mentre la conta delle tane potrà essere effettuata con cicli poliennali (3-5 anni).

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sopra indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile all'attivazione del controllo nell'anno successivo.

Siti della Rete Natura 2000 è vietato: uscire con gli automezzi dai tracciati dei sentieri o degli sterrati, usare munizioni contenenti piombo nel raggio di 150 m dalle rive delle zone umide, l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio e posizionare trappole a meno di 10 m dai canneti o in punti ove sia presente flora di interesse comunitario o utilizzando granaglie come esca.

Cinghiale:

Sono esclusi dal piano i Parchi Nazionali e le Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che provvedono autonomamente, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005.

Nelle aree urbane, nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, gli interventi di controllo sono

attuati a seguito di apposita ordinanza sindacale o prefettizia, con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti della Polizia Locale provinciale, coadiuvati da personale abilitato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 o da agenti delle Polizie Locali municipali muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Come espressamente dichiarato dal piano regionale si ritiene già assolto l'obbligo previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 di intervento prioritario con metodi ecologici.

Oltre alle figure previste dalle norme generali, possono partecipare all'attuazione del piano anche coadiutori faunistici abilitati non titolari di licenza di caccia, qualora le operazioni connesse al controllo non comportino l'uso di armi. Possono essere autorizzati proprietari o conduttori dei fondi, solo se muniti di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale, e/o loro dipendenti o famigliari in possesso del titolo di "coadiutore" e/o da un numero massimo di due coadiutori di fiducia iscritti all'albo della Provincia in cui ricadono i terreni oggetto dell'intervento. Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria.

Modalità operative:

Possono essere utilizzati strumenti tecnologici quali radiotrasmittenti, telefonini e droni, inoltre, in orario serale e notturno, è consentito l'uso di strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari, dispositivi di puntamento laser.

Ai sensi del Codice della Strada è vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

Quando gli interventi di controllo sono attuati in territori cacciabili, siano essi ATC che istituti privati, la Provincia informa i soggetti gestori dell'attività venatoria dei periodi, dei luoghi interessati e del personale incaricato.

Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi preventivamente dotati della matricola identificativa fornita dalla Provincia, attuabile in tutto il territorio. Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche tramite dispositivo per il controllo da remoto), rimuovendo gli esemplari soppressi e liberando prontamente gli individui appartenenti ad altre specie. La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile con arma di cui all'art. 13 legge 157/1992, di calibro idoneo per la specie. Nel caso di avvenute catture è obbligatoria la trasmissione tempestiva della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO indicata dalla Provincia, integralmente compilata.

Abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa attuabile in tutto il territorio regionale, con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 munito di ottica di mira, posizionandosi obbligatoriamente in modo tale che l'ogiva impatti sempre e comunque contro il terreno. Nei territori, nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale, tali operazioni potranno essere svolte solo in orario notturno.

È obbligatoria la trasmissione preventiva (almeno 12 ore prima) della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO indicata dalla Provincia, con le modalità ivi indicate, compilata nella parte relativa ai dati dell'intervento. La stessa scheda deve essere ritrasmessa, a intervento ultimato, debitamente compilata anche nella parte relativa agli esiti dell'intervento. In caso di abbattimento la scheda dovrà essere trasmessa tempestivamente, al massimo, per gli interventi serali, la mattina successiva, completata coi dati degli animali abbattuti.

È consentita la realizzazione di punti di alimentazione in numero massimo di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata, con utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie in quantitativo massimo di un kg di granella/giorno per punto di alimentazione; la somministrazione di alimentazione attrattiva deve essere sospesa al termine delle azioni previste.

Azioni collettive, attuabili in tutto il territorio, qualora le altre metodologie non abbiano dato risultati risolutivi o non siano tecnicamente impiegabili, in orario diurno, con le seguenti modalità e limitazioni:

- utilizzo esclusivo metodo della GIRATA (4-10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere);
- impiego di armi a canna rigata a ripetizione manuale e/o semiautomatica munite di sistema di puntamento e utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo;
- gli interventi possono essere effettuati con la presenza di personale della Polizia Provinciale oppure dietro autorizzazione della provincia al Conduttore di Limiere che si incarica dell'organizzazione dell'intervento e assume la responsabilità della sua corretta esecuzione. In questo caso è obbligatoria la trasmissione preventiva (almeno 48 ore prima) della SCHEDA DI GIRATA indicata dalla Provincia, con le modalità ivi indicate, compilata nella parte relativa ai dati dell'intervento. La stessa scheda deve essere ritrasmessa, a intervento ultimato, debitamente compilata anche nella parte relativa agli esiti dell'intervento. In caso di abbattimenti la scheda dovrà essere trasmessa in giornata o al massimo, per gli interventi terminanti nel pomeriggio-sera, la mattina successiva, completata coi dati degli animali abbattuti.
- Il territorio sul quale si svolgono le azioni collettive deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.
- In caso di ferimento di capi durante le operazioni di controllo, si deve procedere obbligatoriamente al recupero degli stessi, informando la Polizia Locale Provinciale nelle modalità da essa stabilite, avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.

Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

In tutti i siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Per le porzioni dei siti Natura 2000 di competenza dei Parchi, di cui alla Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021", ma esterne alle Aree protette, sono state effettuate le previste Valutazioni da parte dei singoli soggetti gestori dalle quali emerge che le prescrizioni contenute nel presente "Piano", modificato anche a seguito del parere di ISPRA, non costituiscono un fattore di minaccia.

Destinazione dei cinghiali abbattuti e catturati:

I campioni biologici dei cinghiali abbattuti ai sensi del presente piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario. Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere gestite in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.34/CSR

del 25 marzo 2021, relativo all'igiene della produzione di carni di selvaggina selvatica, nonché dalle relative "Linee guida" approvate dalla Regione.

In assenza della disposizione regionale prevista dall'art 16 bis della L.R. 8/94, i cinghiali abbattuti, oppure catturati ed abbattuti (o destinati ad altro uso consentito) sono di proprietà della Provincia ai sensi dell'art. 60 comma 6 della LR 1/2016, che ne può disporre l'alienazione onerosa, la distruzione o la cessione gratuita a seguito di accordi di collaborazione o per motivi di interesse pubblico.

Gli esemplari abbattuti, previa identificazione con fascetta inamovibile numerata inserita al tendine di Achille subito dopo l'abbattimento, dovranno essere immediatamente conferiti ad un Centro Lavorazione Carni autorizzato accompagnati dalla dichiarazione post-abbattimento (modello 2) del Reg (CE) 853/2004 e nel rispetto delle altre norme e indicazioni di carattere sanitario, salvo deroghe introdotte dalle linee guida regionali.

In caso di vendita per scopi alimentari si osserveranno le seguenti priorità:

1. a coloro che hanno abbattuto o catturato capi su autorizzazione o in collaborazione con la Polizia Provinciale, i quali hanno diritto di applicazione del previsto prezzo agevolato con divieto di commercio delle carni acquistate. Rimangono però a carico dell'abbattitore tutte le attività di raccordo organizzativo con il centro lavorazione carni e tutte le spese di recupero, trasporto e lavorazione dei capi presso l'impianto di destinazione, comprese quelle di eventuale smaltimento in caso di esito negativo della visita sanitaria. Il centro lavorazioni carni dovrà essere disponibile a fornire alla Polizia Provinciale i dati e i documenti relativi ai capi conferiti. Nel caso la normativa prevedesse la possibilità dell'autoconsumo, senza il passaggio per un centro lavorazioni carni, ed il soggetto autorizzato fosse impossibilitato alla registrazione del peso del capo abbattuto, il valore da riconoscere potrà essere calcolato forfettariamente applicando il prezzo unitario agevolato al peso vuoto medio di seguito indicato:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Maschio adulto: Kg 80 | Femmina adulta: Kg 70 |
| Maschio subadulto: Kg 45 | Femmina subadulto: Kg 35 |
| Giovane di un anno ("rosso"): Kg 20 | |
| Cucciolo dell'anno: Kg 7 | |

2. ai conduttori di fondi agricoli che abbiano subito danni da cinghiale alle rispettive coltivazioni;
3. ai pubblici esercizi di ristorazione (ristoranti, agriturismi, ecc.), preferibilmente ubicati nel territorio in cui è stato abbattuto il cinghiale;
4. a privati cittadini che ne facciano richiesta.

APPROVA ALTRESI'

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dell'attività di

Recupero ungulati feriti:

Il recupero dei capi feriti viene svolto dai soggetti di cui al R.R. n. 1/2008 art. 2 comma 1 lett. g) abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame, che si avvalgono di un solo cane da traccia in possesso dell'abilitazione ENCI, rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da

traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

Il servizio di recupero può essere attivato per la ricerca dei capi feriti in azione di caccia, con le modalità previste dalla specifica disciplina sugli ungulati, o per altre cause, quali sinistri stradali, bracconaggio, ecc.... su richiesta della Polizia Provinciale, di un Centro Recupero Animali Selvatici, di altri enti e forze di polizia. In questi ultimi casi il conduttore avvisa preventivamente il Comando della Polizia Provinciale, di norma via mail o fax, indicando le proprie generalità, il luogo, la data e il motivo dell'uscita di recupero.

Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato. A tale scopo può fare uso delle armi di cui all'art. 13 della L. 157/92. Qualora giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente, in caso di recupero per fini venatori, o alla Polizia Provinciale, negli altri casi.

L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per province diverse e fuori degli orari e delle giornate previsti per la caccia. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie l'attività di ricerca e recupero necessita dell'autorizzazione, rispettivamente, della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Nel caso le operazioni comprendano terreni in attualità di coltivazione il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno possibile alle colture.

In caso di recupero di animale ferito in azione di caccia, le spoglie sono di proprietà del cacciatore che lo ha legittimamente ferito, negli altri casi il capo sarà conferito al Centro di Recupero Animali Selvatici informandone immediatamente la Polizia Provinciale.

Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione con almeno un giorno di anticipo al Comando della Polizia Provinciale.

DA ATTO CHE

la Provincia di Reggio Emilia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi di cui alla presente determinazione;

per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente;

poiché lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti disposizioni non comporta alcun incardinamento, dei coadiutori e degli altri soggetti indicati nel presente atto, nell'organizzazione della Provincia, resta essa esclusa da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli art. 3, comma 12 bis, e 21.

Reggio Emilia, lì 23/02/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma